

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia di **IVA**, nonché di introdurre ulteriori misure per agevolare i pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione e l'attività degli enti locali;

RITENUTA, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di rifinanziamento degli **ammortizzatori** sociali nonché in materia di immigrazione, di patrimonio immobiliare pubblico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2013;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1	
(CIG – Carta Acquisti – Disposizioni in materia di immigrazione)	
1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 330 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni.	Ulteriore rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per l'anno 2013 - CIG
2. Il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Relazione illustrativa La disposizione è diretta a rifinanziare per l'anno 2013, per 35 milioni di euro, il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di garantire il riconoscimento per l'intero anno 2013, e in particolare per l'ultimo bimestre di tale anno, dei benefici della carta acquisti c.d. "ordinaria" (tale programma è operativo dal 1 dicembre 2008). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012.	Rifinanziamento carta acquisti
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, quinto periodo, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2013.	Fondo per l'accoglienza minori stranieri non accompagnati
4. Al fine di fronteggiare l'emergenza dell'immigrazione è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo ..., con la dotazione finanziaria di euro 190 milioni per l'anno 2013, la cui ripartizione è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, previo assenso del Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme non utilizzate nell'esercizio possono esserlo in quello successivo.	Istituzione Fondo da ripartire al fine di fronteggiare l'emergenza dell'immigrazione
5. All'onere relativo ai commi 3 e 4 per l'anno 2013 si provvede:	Copertura

<p>a) quanto a 90 milioni di euro mediante quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita al bilancio medesimo; (fondo rimpatri)</p> <p>b) quanto a 80 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, delle somme incassate in attuazione di cui decreto (da riformulare); (versamento entrate da regolarizzazione immigrati – quota Stato)</p> <p>c) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (fondo usura)</p>	<p>immigrazione e fondo minori non accompagnati</p>
<p>Art. 2</p> <p>(IMU e altre disposizione in materia di enti locali)</p>	
<p>1. Per l'anno 2013, ad integrazione del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 spettante a ciascun comune in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui alla lett. b) del medesimo comma 380, è riconosciuto un contributo per un importo complessivo di 120 milioni di euro, come risultante per ciascun comune dall'allegato A.</p> <p>2. Il contributo attribuito a ciascun comune in applicazione del comma 1 è escluso dal saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno 2013.</p> <p>3. Alla copertura dell'onere derivante per l'anno 2013 dal comma 1 si provvede, quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali". Alla copertura del restante onere di 90 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non attribuito alle Regioni Puglia e Molise.</p>	<p>Integrazione dotazione fondo di solidarietà comunale 2013 per assicurare la spettanza ai Comuni del gettito IMU</p>
<p>4. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è aggiunto il seguente: "2-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 2, per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, sono quelle massime previste al comma 6 per l'anno 2013."</p> <p>5. Al comma 5 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come introdotto dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, prima delle parole "per l'anno 2014" sono inserite le seguenti "Per l'anno 2013 e".</p>	<p>Patto di stabilità: sospensione virtuosità enti locali</p>
<p>Art. 3</p> <p>(Sicilia – debiti fuori bilancio – ulteriori disposizioni in materia di pagamenti debiti p.a.)</p>	
<p>1. All'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente:</p> <p>«A decorrere dal 2014 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio, incrementato del quindici per cento. Le</p>	<p>Sicilia</p>

predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei citati Tavoli, ferma restando l'efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.».

Relazione tecnico-illustrativa

La legislazione vigente (articolo 2, commi 80 e 86, legge 191/2009) impone alle regioni sottoposte a Piano di rientro (ovvero a programma operativo di prosecuzione dello stesso) di mantenere la massimizzazione delle maggiorazioni fiscali regionali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF, destinandone l'intero gettito al settore sanitario. Stabilisce inoltre che:

- in caso di peggior risultato si applicano automaticamente ulteriori maggiorazioni fiscali;
- solo con cadenza annuale, in seguito alla verifica annuale dell'eventuale miglior risultato economico raggiunto (valutazione ex post), la regione possa ridurre le aliquote, per il solo anno d'imposta successivo a quello di riferimento, in misura pari al miglior risultato raggiunto.

Tenuto conto del fatto che in talune regioni sottoposte a Piano di rientro il disavanzo sanitario è stato significativamente ridotto, la presente disposizione consente di finalizzare (ex ante) alla copertura dei Piani di rientro solo quota parte dei citati gettiti, per un valore prudenzialmente fissato in misura pari al maggior disavanzo sanitario annuale registrato nell'ultimo triennio oggetto di verifica dei competenti Tavoli tecnici, maggiorato del 15%. Tale possibilità è condizionata alla circostanza che in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio verificato si sia realizzato un disavanzo sanitario inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote. Con riferimento alla restante quota di gettito, previa verifica dei Tavoli richiamati, la regione interessata può disporre la riduzione delle aliquote, ovvero la destinazione ad altre finalità. Resta in ogni caso fermo il meccanismo sopra richiamato, con riferimento ai migliori o ai peggiori risultati economici raggiunti (valutazione ex post) rispetto alla copertura del disavanzo programmata nel Piano di rientro.

Nella sostanza la presente disposizione, a fronte di una riduzione strutturale dei disavanzi sanitari, consente alle regioni una programmazione ex ante (e dunque anche di medio periodo) delle risorse derivanti dalle maggiorazioni fiscali e non più necessarie alla copertura dei piani di rientro, stabilendo il venir meno dell'obbligo della massimizzazione delle aliquote, ovvero una diversa destinazione dei gettiti fiscali.

Dalla disposizione non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. All'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 10 è inserito il seguente comma:

“10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidità a valere sulle risorse di cui all'articolo 13, commi 8 e 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 e sull'accantonamento del 10 per cento di cui al comma 10, nonché ai fini dell'erogazione delle risorse già assegnate con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 14 maggio 2013 ma non ancora erogate, sono considerati anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva.”

3. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

“All'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti; dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili l'ente fornisce formale certificazione alla Regione rilasciata dal responsabile finanziario. Ciascuna Regione, conseguentemente, fornisce al Tavolo di cui al comma 4 un'unica comunicazione dell'avvenuto

Pagamento debiti fuori bilancio

Monitoraggio pagamenti enti locali su liquidità trasferita dalle regioni (comunicazione pagamenti debiti)

<p>pagamento da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni interessate dei propri debiti a fronte dei corrispondenti crediti verso la Regione. Il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni alle disposizioni di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.”</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Con riferimento al monitoraggio relativo all'utilizzo da parte degli enti locali e degli altri enti pubblici delle somme loro erogate dalle Regioni ai sensi dell'art. 2 del DL n. 35 del 2013, si richiede a ciascuna Regione di rendicontare al Ministero dell'economia e delle finanze sull'utilizzo che gli enti locali e gli altri enti pubblici hanno fatto delle somme ricevute, come risultanti dai piani di pagamento presentati dalle Regioni con riferimento ai debiti pagati a fronte del prestito.</p>	<p>p.a.)</p>
<p>4. Al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La dotazione per il 2014 della Sezione di cui all'articolo 2, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013, è destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.”.</p>	<p>Anticipazione liquidità enti territoriali anno 2014</p>
<p>5. Per l'anno 2013 è facoltativo l'obbligo di cui all'articolo 193 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p>6. Al comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato l'ultimo periodo.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Gli enti locali, in base a quanto disposto dal TUEL, devono entro il 30 settembre, con delibera consiliare, effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verificare la permanenza degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano.</p> <p>A causa dell'incertezza del quadro di riferimento necessario per redigere il bilancio 2013 è stato prorogato più volte il termine per l'approvazione del bilancio di previsione: inizialmente il 30 giugno, poi il 30 settembre e da ultimo il 30 novembre.</p> <p>Con l'emendamento proposto si chiede per il solo 2013 di rendere facoltativo l'obbligo di procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.</p> <p><u>Proposta alternativa Ministero interno</u></p> <p>5. All'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 come modificato dall'articolo 10, comma 4-quater, lett. b), n. 2), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è aggiunto infine il seguente periodo: “Tale delibera, per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013, è adottata entro il termine massimo del 30 novembre 2013.”</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La disposizione è volta a differire, per il solo anno 2013, al 30 novembre il termine del 30 settembre di cui all'articolo 193 del T.U.E.L. per gli enti locali che abbiano deliberato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013.</p> <p>La disposizione tiene conto del differimento al 30 novembre 2013 del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 disposto dall'articolo 8, comma 1.</p>	<p>Per il solo 2013 si rende facoltativo l'obbligo di procedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio posto a carico degli enti locali</p>

<p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>Si tratta di disposizione ordinamentale che, in quanto tale, non comporta nuovi oneri di finanza pubblica.</p>	
<p>7. Il termine di cui all'articolo 1 comma 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è prorogato al 30 novembre</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>L'ente può chiedere in base all'articolo 222 del TUEL, anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.</p> <p>Il decreto legge 35 ha disposto per il 2013 che il limite per il ricorso all'anticipazione di tesoreria fosse innalzato fino ai cinque dodicesimi. Tale possibilità è valida fino al 30 settembre.</p> <p>L'emendamento propone di prorogare tale termine al 30 novembre, data in cui i comuni dovrebbero avere un quadro definitivo e certo delle proprie risorse.</p>	<p>Proroga termine per ricorso all'anticipazione di tesoreria</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">(Comitato privatizzazioni – Sicot + Garanzie Stato operazioni strumenti derivati – Collegi sindacali)</p>	
<p>1. In relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia e delle finanze nella predisposizione e nella attuazione di programmi di dismissione di partecipazioni dello Stato e garantire la realizzazione degli stessi programmi secondo modalità e procedure trasparenti e tali da massimizzare i relativi introiti, il Comitato di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993 è da considerare permanente.</p> <p>2. I compiti e le funzioni attribuite al Comitato di cui al comma precedente sono quelle individuate dalla medesima Direttiva.</p> <p>3. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Direttore Generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, individuati nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.</p> <p>4. Il Comitato di cui al comma 1 è nominato con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo incarico ha durata triennale, con possibilità di conferma.</p> <p>5. La presente disposizione non può comportare oneri per lo Stato.</p> <p>In alternativa</p> <p><i>[5. A ciascun membro del Comitato spetta unicamente un gettone di presenza di euro trecento con un massimo annuo di euro seimila.]</i></p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La norma è volta ad assicurare carattere permanente al Comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993, c.d. Comitato Privatizzazioni, in deroga all'articolo 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, che prevedeva la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.</p> <p>Tale deroga è giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella attuazione delle operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.</p> <p>Le funzioni dell'organismo sono quelle già individuate dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 1993.</p> <p>La norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>In alternativa</p> <p><i>[La norma comporta oneri a carico della finanza pubblica per un importo massimo di 24 mila euro</i></p>	<p>Comitato Permanente di Consulenza Globale e di Garanzia per le Privatizzazioni</p>

annui.]	
<p>6. “A decorrere dal [1° ottobre 2013, SICOT] – Sistemi di Consulenza per il Tesoro S.r.l. è sciolta e tutti i relativi rapporti e elementi patrimoniali attivi e passivi sono trasferiti a titolo gratuito a CONSIP S.p.A.. Al momento dello scioglimento di SICOT S.r.l., la convenzione attualmente in essere con il Ministero dell’economia e delle finanze è risolta e le attività previste dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a CONSIP S.p.A., secondo modalità in grado di limitare esclusivamente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro l’accesso ai dati e alle informazioni trattati.”.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La norma prevede lo scioglimento della società SICOT - Sistemi di consulenza per il Tesoro S.r.l. e il contestuale trasferimento dei rapporti in essere alla CONSIP S.p.A., essendo entrambe le società in house e partecipate interamente dal MEF. Le attività di supporto prestate dalla SICOT al Dipartimento del Tesoro, per la gestione delle partecipazioni azionarie detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze e per l’attuazione dei processi di privatizzazione, svolte ai sensi dell’art. 63, comma 6, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, e regolate dalla convenzione stipulata a dicembre 2011, saranno pertanto svolte dalla CONSIP S.p.A, che ai sensi di legge e di Statuto può svolgere le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell’economia e delle finanze. Le attività attualmente svolte da SICOT e che su base convenzionale saranno affidate a CONSIP S.p.A. saranno svolte da quest’ultima attraverso una specifica unità organizzativa e secondo modalità in grado di limitare l’accesso ai dati ed alle informazioni trattate esclusivamente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.</p> <p>La norma fermo restando l’interesse generale al mantenimento delle funzioni svolte dalla Sicot, è diretta a realizzare di fatto un’operazione di fusione per incorporazione nella società Consip, consentendo in tal modo di realizzare risparmi di costi. In particolare la disposizione comporta una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica, corrispondente ai costi sostenuti dalla Sicot per organi, spese per immobili, noleggi e manutenzione, pari a circa 300.000 euro annui. Ulteriori risparmi di spesa, allo stato non quantificabili, potranno ottenersi da un più flessibile utilizzo delle figure professionali necessarie al supporto del Ministero nell’ambito della nuova convenzione che potrà essere stipulata con Consip, in conformità e aderenza alla normativa vigente sulle attività che tale Società - data la sua natura di società in house - può svolgere a favore del Ministero.</p>	Sicot
<p>7. All’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 2003, n. 398, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>“6-ter Nell’ambito dell’attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) è autorizzata la prestazione di garanzie bilaterali al fine di gestire i rischi derivanti dalle operazioni in strumenti derivati. La prestazione di garanzie può avvenire mediante movimentazione della liquidità sul conto di tesoreria di cui al comma 6 o altri appositamente istituiti. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità di movimentazione della relativa liquidità.”</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Si ritiene necessario ricorrere alla prestazione di garanzia tramite <i>collateral</i> bilaterale al fine di adeguare la gestione del portafoglio di strumenti derivati ai nuovi orientamenti regolamentari del settore finanziario, favorendo in tal modo un più agevole ed economico collocamento dei titoli di Stato, grazie all’alleggerimento dell’esposizione creditizia delle controparti bancarie. La citata regolamentazione, infatti, ha portato all’introduzione per le banche, da un lato, di nuovi requisiti patrimoniali a fronte dell’esposizione creditizia relativa a strumenti derivati (Credit Value Adjustment in Basilea III) e, dall’altro, all’obbligo di aderire a controparti centrali (Regolamento EMIR).</p> <p>Tipicamente questa forma di garanzia si concretizza nello scambio di somme liquide il cui ammontare, soggetto a continue fluttuazioni, dipende dal valore di mercato complessivo delle posizioni oggetto della garanzia. La valutazione dell’adeguatezza della garanzia rispetto al valore</p>	Garanzie Stato operazioni strumenti derivati

delle posizioni coperte viene effettuata con cadenza di breve termine, di norma da giornaliera a settimanale. La gestione della garanzia è quindi assimilabile all'operatività di mercato monetario, già svolta dal Tesoro allorché effettua operazioni di impiego della liquidità giacente sul conto disponibilità. Anche nel settore bancario tale operatività è gestita nell'ambito della tesoreria a breve termine.

Dal momento che gli strumenti di deposito a breve termine utilizzati per prestare la garanzia sono del tutto analoghi a quelli delle operazioni di tesoreria, lo stesso schema giuridico-contabile appare come l'unico efficiente ed effettivamente applicabile.

Si evidenzia, infine, che i contratti che disciplinano la prestazione reciproca di garanzia prevedono sempre la remunerazione degli ammontari depositati a tassi di mercato monetario, i quali sono gli stessi ai quali fa riferimento la gestione della liquidità ordinariamente effettuata dal Tesoro. Si ritiene, pertanto, che la misura proposta non comporti minori entrate rispetto all'ordinaria operatività di tesoreria, anzi, presumibilmente, potrebbe produrre un differenziale positivo di interessi attivi.

8. Ai fini dell'assunzione della carica di componente dei collegi sindacali delle società direttamente o indirettamente partecipate da amministrazioni pubbliche, non costituisce causa di ineleggibilità e decadenza l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con l'amministrazione titolare della partecipazione societaria.

Relazione illustrativa

L'art. 2399, comma 1, lett. c), del codice civile, nel disciplinare le cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di sindaco, contempla tra le fattispecie suscettibili di compromettere il requisito dell'indipendenza anche l'ipotesi in cui il candidato sindaco sia legato alla società controllante da un rapporto di lavoro.

Analogia disposizione è contenuta, per le società quotate, nell'art. 148, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 58/1998 (TUF).

Sebbene le predette disposizioni facciano riferimento ad azionisti di controllo costituiti in forma societaria, si ritiene comunque necessario chiarire che, presso le società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, la nomina a sindaco di un dipendente delle medesime amministrazioni non pregiudica il requisito dell'indipendenza.

Infatti, la possibilità di individuare un proprio dipendente quale sindaco di una società partecipata è funzionale al perseguimento di una maggiore efficacia dei controlli sulla gestione delle risorse pubbliche, ai fini del buon andamento della pubblica amministrazione (cfr. art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001).

In tal senso, già a legislazione vigente, l'art. 62 del D.P.R. n. 3/1957 prevede espressamente che: *"Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca ..."*.

Anche il D.P.R. n. 99/1988 - che prima dell'entrata in vigore dei regolamenti attuativi del decreto legislativo n. 39/2010 regolava l'accesso al registro dei revisori contabili - all'art. 39 indicava tra le fattispecie in cui si riteneva compromessa l'indipendenza del revisore quella in cui lo stesso fosse: *"legato alla società o all'ente che conferisce l'incarico, o a società o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato od autonomo ..."* ma, contestualmente, prevedeva al comma 3-bis una espressa deroga nei confronti dello Stato e di ogni altro ente pubblico.

Collegi sindacali
soc. partecipate

Art. 5

(Ulteriori disposizioni in tema di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

I. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102

Norma Giochi

<p>sia accompagnata da prova idonea dell'avvenuto versamento, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede al successivo versamento all'amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.</p> <p>2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 1. Entro il medesimo termine, le parti le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 1, di una somma non inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di 5 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione Illustrativa</u></p> <p>La proposta normativa integra la disciplina posta dall'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102. In particolare, ferme restando le prerogative della Corte dei conti in termini di valutazione di accoglimento o meno della richiesta di definizione agevolata del giudizio di responsabilità, si garantisce al soggetto istante che, in caso di accoglimento, la somma dovuta sarà comunque pari a quella versata in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. Tale somma non potrà mai essere inferiore al venti per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado. Infine, il comma 4 fornisce un necessario coordinamento fra la norma soppressa e la norma sopravveniente, al fine di rendere interamente coerente il nuovo impianto normativo.</p>	
<p>Art. 6 (Interventi sulle aliquote IVA)</p>	
<p>1. Al comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole "1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2014".</p> <p>2. Con provvedimenti legislativi da adottare entro il 31 dicembre 2013, sono ridefinite le misure delle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto nonché gli elenchi dei beni da assoggettare alle medesime in modo tale da assicurare, a decorrere dall'anno 2014, l'invarianza del gettito complessivo.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Con la norma proposta si sposta al 1° gennaio 2014 il termine a partire dal quale viene applicato l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dal comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, termine attualmente fissato al 1° ottobre 2013.</p> <p>Al contempo si programma di emanare entro il 31 dicembre 2013 provvedimenti normativi che ridefiniscano, ad invarianza di gettito complessivo, le misure delle aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto nonché gli elenchi dei beni da assoggettare alle medesime.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>La disposizione in esame prevede il differimento al 1° gennaio 2014 dell'incremento di un punto percentuale dell'aliquota Iva ordinaria (dal 21% al 22%) previsto a decorrere dal 1° ottobre 2013 dal comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con</p>	<p>Proroga aumento IVA</p>

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Sulla base di quanto valutato in sede di relazione tecnica al provvedimento originario si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2013	2014	2015
IVA	-1.059	0	0

in milioni di euro

3. A decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, la voce "Tabacchi lavorati" dell'Allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

"Tabacchi lavorati:

- a) sigari 22,33 per cento;
- b) sigaretti 22,33 per cento;
- c) sigarette 57,83 per cento;
- d) tabacco da fumo :
 - 1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette 57,83 per cento;
 - 2) altri tabacchi da fumo 55,33 per cento;
- e) tabacco da fiuto 24,13 per cento;
- f) tabacco da masticare 24,13 per cento."

RELAZIONE

L'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto dal 21 al 22 per cento, decorrente dalla data di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, determina un incremento dell'incidenza fiscale sui prezzi di vendita dei tabacchi lavorati dal 17,36 al 18,03 per cento, con un incremento, pertanto, di 0,67 punti.

L'incremento dell'incidenza fiscale a titolo di Imposta sul valore aggiunto, comporta una corrispondente riduzione dei ricavi unitari dei produttori, considerato che le altre componenti del prezzo (accisa ed aggio al rivenditore) restano invariate nelle misure fissate dalla legge (articolo 39-sexies e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

I produttori, qualora volessero ripristinare il livello dei rispettivi ricavi unitari dovrebbero richiedere, ai sensi dell'articolo 39-quater del citato decreto legislativo, consistenti aumenti di prezzo in ragione del fattore moltiplicativo delle componenti proporzionali ai prezzi stessi, che per le sigarette è pari a circa 5,3.

L'aumento dei prezzi indotto dall'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Imposta sul valore aggiunto avrebbe un forte impatto recessivo sull'attuale trend, già negativo, dei volumi venduti. Nei primi 8 mesi del 2013, pur in presenza di una sostanziale invarianza dei prezzi medi di vendita, si è registrato un calo del 7,30%. Il gettito a titolo di accisa è diminuito, rispetto allo stesso periodo del 2012, del 6,15%, con minori entrate pari a 455 milioni di euro. Dunque, verosimilmente, l'incremento dell'incidenza fiscale e i conseguenti aumenti di prezzo non genererebbero maggior gettito e restringerebbero ulteriormente la base imponibile di un settore che ha assicurato rilevanti livelli di entrate e che, negli ultimi due anni, in ragione dell'acuirsi della crisi economica e della riduzione dei consumi, ha evidenziato una accelerazione della contrazione dei volumi venduti ed una inedita diminuzione del gettito fiscale.

Al fine di neutralizzare le descritte negative conseguenze derivanti dall'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto dal 21 al 22 per cento, con la norma che si propone si prevede la compensazione con una corrispondente riduzione, cioè pari a 0,67 punti percentuali, dell'aliquota di accisa.

Riduzione compensativa dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati a fronte dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 %.

NOTA TECNICA

Attualmente le principali fasce di prezzo delle sigarette, che è il comparto che assicura il 95% del gettito complessivo, sono ripartite tra le varie componenti previste dagli articoli 39-*sexies* e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come di seguito indicato:

Quota fornitore	Aggio al rivenditore	Imposta sul valore aggiunto	accisa	Prezzo di vendita
30,41	21,50	37,31	125,78	215,00
33,25	23,00	39,92	133,83	230,00
35,15	24,00	41,65	139,20	240,00
37,04	25,00	43,39	144,57	250,00

Per effetto dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto dal 21 al 22 per cento, a decorrere dal 1° ottobre 2013, la ripartizione di dette fasce di prezzo delle sigarette sarebbe la seguente:

Quota fornitore	Aggio al rivenditore	Imposta sul valore aggiunto	accisa	Prezzo di vendita
28,95	21,50	38,77	125,78	215,00
31,70	23,00	41,48	133,82	230,00
33,53	24,00	43,28	139,19	240,00
35,37	25,00	45,08	144,55	250,00

La ripartizione evidenzia la contrazione dei ricavi dei produttori ed il corrispondente aumento dell'aliquota dell'iva, mentre le altre due componenti dell'aggio e dell'accisa restano invariate, ad eccezione di modestissime variazioni dell'accisa dovute al particolare sistema di calcolo della componente specifica.

In applicazione della norma che si propone, la ripartizione dei prezzi, pur comportando diverse aliquote di imposta sul valore aggiunto e di accisa, rispetto a quelle attuali, mantiene invariata la c.d. quota fornitore, cioè i ricavi dei produttori, come di seguito evidenziato. La invarianza dei ricavi dei produttori scongiura i negativi effetti inflativi.

Quota fornitore	Aggio al rivenditore	Imposta sul valore aggiunto	accisa	Prezzo di vendita
30,40	21,50	38,77	124,33	215,00
33,24	23,00	41,48	132,28	230,00
35,14	24,00	43,28	137,58	240,00
37,04	25,00	45,08	142,88	250,00

Effetti analoghi si hanno per le ripartizioni dei prezzi di vendita delle altre tipologie di tabacchi lavorati.

Stimando che il mercato complessivo dei tabacchi lavorati sia pari, su base annua, a 79 milioni di chilogrammi, l'applicazione della norma che si propone comporta un maggior gettito a titolo di iva di circa 118,5 milioni ed un corrispondente minor gettito a titolo di accisa, essendo l'incremento/decremento medio ponderato di aliquote di circa 1,5 euro il chilogrammo.

Art. 7

(Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare pubblico)

1. All'art. 1, comma 441, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportare le seguenti modifiche:

Valorizzazione patrimonio immobiliare

<p>a) al primo periodo, dopo le parole “nel cui territorio gli stessi sono ubicati” sono inserite le seguenti: “, sulla base della documentazione in possesso dell’Agenzia del demanio”;</p> <p>b) al secondo periodo le parole “della volturazione” sono sostituite dalle seguenti: “di sottoscrizione del verbale di trasferimento.”; dopo la parola “difformità”sono inserite le seguenti: “catastali ed”; dopo le parole “urbanistico-edilizie” sono aggiunte le seguenti: “ed alla successiva trascrizione”;</p> <p>c) dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente periodo “Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli alloggi costruiti dopo l’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.”</p> <p>2. All’articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’ultimo periodo sono soppresse le seguenti parole: “, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni”.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Quanto agli emendamenti recati dai commi 1 ed 2, questi mirano a completare il processo di trasferimento ai Comuni sia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia di quelli costruiti per i profughi, anche mediante il superamento dei dubbi legati all’interpretazione delle norme vigenti in materia. Il completamento di tale processo ha il pregio di consentire ai Comuni di avere piena contezza della consistenza del predetto patrimonio alloggiativo e conseguentemente di consentirgli di efficientare la programmazione del riuso del medesimo.</p> <p>In particolare, emendamento proposto al comma 1 è volta a superare le problematiche catastali che ostano alla definizione dei trasferimenti degli alloggi ai Comuni, ponendo a carico di questi ultimi l’onere dell’accertamento delle eventuali difformità catastali, in analogia a quanto già previsto per le eventuali difformità urbanistico-edilizie.</p> <p>L’emendamento in parola è volto inoltre a chiarire che la modalità del c.d. trasferimento automatico si applica anche agli alloggi di edilizia residenziale pubblica eventualmente costruiti dopo l’entrata in vigore della L.311/2004 e non solo a quelli esistenti a detta data, al fine di riunificare totalmente proprietà e gestione in capo all’ente locale.</p> <p>L’emendamento recato al comma 2 è volto a semplificare il trasferimento ai comuni degli alloggi costruiti per i profughi, rimuovendo l’ostacolo della preventiva pubblicazione di un bando locativo da parte dei comuni, al fine di completare i trasferimenti da parte dell’Agenzia, permettendo ai Comuni destinatari di provvedere agli adeguamenti dell’immobile prima di procedere all’assegnazione mediante bando.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>Quanto agli emendamenti recati ai commi 1 e 2 , questi non comportano nuovi oneri finanziari a carico dello Stato, ma permettono una più efficace attuazione dei trasferimenti previsti dalla legge.</p>	<p>pubblico</p>
<p>3. All’art. 11-<i>quinquies</i> del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:</p> <p>“6 bis. All’articolo 3, comma 18 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 al primo periodo sono aggiunte le parole “nonché dall’attestazione di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto-legislativo 18 agosto 2005 n. 192 e dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19 commi 14 e 15 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.”</p> <p>“6 ter. All’articolo 3, comma 19 del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n.410 al primo periodo sono aggiunte le parole “nonché dall’attestazione di prestazione energetica di cui all’articolo 6 del decreto-legislativo 18 agosto 2005 n. 192 e dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall’articolo 19 commi 14 e 15 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.”</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>La proposta normativa risponde all’esigenza di semplificare e snellire il procedimento di alienazione in blocco di immobili pubblici al fine di permetterne la conclusione in tempi ravvicinati e conseguire</p>	<p>Semplificazione di procedimento di alienazione immobili pubblici</p>

i risultati finanziari previsti. Per tale finalità la norma integra le disposizioni di esonero dalla presentazione di documenti e attestazioni già previste nel procedimento di dismissione di beni immobili pubblici disciplinato dall'articolo 3 del decreto legge n. 351/2001. Il regime degli esoneri dagli oneri informativi e documentali ivi previsto viene infatti aggiornato ricomprendendovi anche gli obblighi previsti a pena di nullità da normative intervenute successivamente.

Relazione tecnica

Le disposizioni non comportano maggiori costi a carico dello Stato, ma anzi comportano un risparmio, allo stato difficilmente quantificabile, in relazione ai costi che avrebbero dovuto essere sostenuti per l'ottenimento delle certificazione energetica e per quelli indiretti costituiti dalle risorse da impiegare per gli allineamenti catastali.

4. Al decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 33:

- 1) al comma 1 primo periodo dopo le parole "decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" sono aggiunte le parole "nonché dallo Stato e da" e dopo le parole "dai predetti" la parola "enti" è sostituita da "soggetti";
- 2) al comma 2 primo periodo dopo le parole "decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" sono aggiunte le parole "nonché dallo Stato e da" e dopo le parole "dai predetti" la parola "enti" è sostituita da "soggetti";

b) all'articolo 33 bis, il comma 1, primo periodo è sostituito dal seguente: *"1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio promuove, anche ai sensi del presente decreto ed ai fini della riduzione del debito pubblico, iniziative idonee per la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di società o fondi immobiliari per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione di beni immobili, anche demaniali oggetto di concessioni, diritti reali di godimento, di proprietà delle Regioni, Province, Comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, nonché dello Stato e di altri enti pubblici ovvero di società interamente partecipate dai predetti soggetti"*.

Relazione illustrativa

Lettera a). La modifica proposta consente di utilizzare i finanziamenti relativi al cd. "fondo dei fondi" gestito dalla SGR Invimit, a totale partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, anche per fondi immobiliari che prevedano la presenza in tutto o in parte di immobili di proprietà statale o di società interamente controllate dallo Stato.

Lettera b). A seguito dei riscontri avuti con l'avvio delle prime iniziative di valorizzazione degli immobili pubblici ai sensi dell'art. 33-bis, introdotto dall'art. 27 comma 1 del D.L. 201/2011, si è verificata la necessità di incrementare la flessibilità di tale dettato normativo al fine di migliorare le possibilità di conseguire gli obiettivi di valorizzazione in risposta alla finalità perseguita dal legislatore di operare con un "Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico" per rispondere alle esigenze di finanza pubblica.

La nuova formulazione del primo comma elimina l'accezione di pubblico al patrimonio immobiliare e al fine di comprendere una più ampia pluralità di beni ed inserisce anche le concessioni.

Sotto il profilo soggettivo, al fine di consentire la partecipazione della più ampia pluralità di soggetti pubblici sono state inserite anche le società partecipate dagli enti pubblici come soggetti potenzialmente coinvolgibili.

Relazione tecnica

Lettera a). Le modifiche introducono la specificazione e l'integrazione necessaria per l'ampliamento dell'ambiti oggettivo di intervento della sgr del Ministero dell'economia e delle finanze, al testo dei commi 1 e 2 della norma in oggetto.

Lettera b). E' di tutta evidenza che la valorizzazione del patrimonio pubblico nella sua accezione più ampia debba senz'altro essere definita come un fine istituzionale perseguito dallo Stato e dagli enti

Utilizzazione dei finanziamenti relativi al cd. "fondo dei fondi" gestito dalla SGR Invimit.

<p>pubblici in generale; ciò anche in base alla nuova formulazione dell'art.81 Cost, relativo all'obbligo di pareggio di bilancio da parte dello Stato, il quale deve tenere conto delle fasi avverse e favorevoli del ciclo economico. Nel corso di attuazione delle prime esperienze e in base ad un'analisi sistematica e ampia della norma, invece, sono emerse rigidità e criticità che appaiono suscettibili di condizionare la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione degli immobili pubblici impedendo un'ampia applicazione come strumento finanziario volto alla valorizzazione dei patrimoni immobiliari degli enti pubblici, limitando, quindi, le potenzialità di contribuzione di tale patrimonio alla componente positiva del bilancio dello Stato.</p> <p>Sotto il profilo tecnico, la modifica normativa proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, ma ha la finalità di ampliare le potenzialità di applicazione, i portafogli immobiliari e i soggetti con cui promuovere e svolgere le attività di valorizzazione.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Copertura finanziaria)</p>	
<p>1. All'articolo 11, comma 20, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nel primo periodo le parole "101 per cento" sono sostituite con le seguenti: "103 per cento".</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione illustrativa</u></p> <p>Con l'articolo in esame si prevede, l'aumento, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dal 101 al 103 per cento.</p> <p>Le modifiche della misura degli acconti previste per le imposte sui redditi hanno effetto anche ai fini dell'imposta sul reddito delle attività produttive (IRAP). Infatti, ai fini IRAP, per esplicita previsione dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, gli acconti devono essere versati con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.</p> <p style="text-align: center;"><u>Relazione tecnica</u></p> <p>La disposizione in esame, interviene al comma 20, dell'articolo 11 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 e dispone che <u>per il solo 2013</u>, le percentuali degli acconti IRES ed IRAP per le società di capitali e per gli enti sono stabilite nella misura del 103% in luogo dell'attuale percentuale del 101%.</p> <p>Ai fini IRAP, la percentuale degli acconti, è in funzione della percentuale che il contribuente utilizza ai fini delle imposte dirette.</p> <p>Con riferimento agli effetti finanziari, si evidenzia quanto segue.</p> <p><u>Acconto IRES:</u> In base ai dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24, relativi all'anno 2012, il gettito da primo acconto IRES (tenuto altresì conto degli eventuali versamenti rateizzati) risulta pari a circa 10,9 miliardi di euro mentre il 1° acconto delle addizionali IRES è pari a circa 574 milioni di euro. I versamenti a titolo di secondo od unico acconto 2012 risultano pari a 15,8 miliardi ai fini IRES ed a circa 844 milioni di euro ai fini delle addizionali IRES.</p> <p>Poiché l'ammontare dei versamenti IRES in acconto risulta avere un andamento omogeneo negli anni, si stima che il previsto incremento (dal 101% al 103%) di 2 punti percentuali dell'acconto per il solo anno 2013 determini un maggior gettito di cassa, per l'anno 2013, pari complessivamente a 534,4 milioni di euro ai fini IRES ad a circa 28,4 milioni di euro ai fini delle addizionali IRES sulla base del procedimento di seguito descritto:</p> <p>Ires (10,9 mld.+15,8 mld.) / 100 X 2 = 534,4 milioni di euro</p>	<p>Modifiche alle misure degli acconti delle imposte dirette</p>

Addiz. Ires (574+844) / 100 X 2= **28,4** milioni di euro

Per l' anno successivo (2014) l'effetto di cassa sarà rispettivamente pari a **-534,4** milioni di euro ed a **-28,4** milioni di euro, a causa della corrispondente riduzione dei versamenti a saldo.

Acconto IRAP: In base ai dati di autotassazione ricavati dal modello di versamento unificato F24, relativi all'anno 2012, il gettito da primo acconto IRAP (tenuto altresì conto degli eventuali versamenti rateizzati) da parte dei soggetti IRES risulta pari a circa 6,7 miliardi di euro mentre il 1° acconto IRAP da parte degli altri soggetti è pari a circa 1,46 miliardi di euro. I versamenti a titolo di secondo od unico acconto 2012 risultano pari a 9,65 miliardi da parte dei soggetti IRES ed a circa 2 miliardi di euro da parte degli altri soggetti.

Poiché l'ammontare dei versamenti IRAP in acconto risulta avere un andamento omogeneo negli anni, si stima che il previsto incremento (dal 101% al 103%) di 2 punti percentuali dell'acconto IRAP per il solo anno 2013 a carico dei soggetti IRES determini un maggior gettito di cassa, per l'anno 2013, pari complessivamente a **327,2** milioni di euro sulla base del procedimento di seguito descritto:

IRAP soggetti Ires (6,71 mld.+9,65 mld.) / 100 X 2 = **327,2** milioni di euro

Per l' anno successivo (2014) l'effetto di cassa ai fini IRAP sarà pari a **-327,2** milioni di euro, a causa della corrispondente riduzione dei versamenti a saldo da parte dei soggetti IRES.

	2013	2014	2015
<i>IRES</i>	+562,8	-562,8	0
<i>IRAP – società</i>	+327,2	-327,2	0
Totale	+890	-890	0

In milioni di euro

2. A decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono fissate nella misura di seguito indicata:

- a) benzina e benzina con piombo: euro 748,40 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 637,40 per mille litri.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 15 febbraio 2015, le aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate di 2,5 centesimi di euro al litro con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 31 dicembre 2013. Il provvedimento di cui al presente comma è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.

Disposizioni in materia di accisa

Relazione illustrativa

Le benzine (benzina e benzina con piombo) ed il gasolio impiegato come carburante per autotrazione, sono sottoposti ad accisa ai sensi dell'art. 21 del testo unico approvato con il D. Lgs. n. 504 del 1995 (testo unico delle accise); nell'Allegato I accluso al medesimo testo unico sono altresì fissate, per i prodotti in questione, le rispettive aliquote. In tale contesto il comma 1 dell'articolo in illustrazione dispone, per il periodo compreso tra il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in illustrazione ed il 31 dicembre 2013, l'aumento delle predette aliquote nella misura di 20 euro per mille litri (pari a 2 centesimi di euro per litro) al fine di determinare maggiori entrate erariali.

L'articolo stesso prevede, al comma 2, che per l'anno 2014 e fino al 15 febbraio 2015, la misura delle aliquote di accisa sui citati prodotti energetici, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto in illustrazione, sia aumentata nella misura di 25 euro per 1000 litri (pari a 2,5 centesimi di euro per litro). La fissazione delle nuove aliquote sarà effettuata con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane che sarà pubblicato nel sito internet della medesima Agenzia. Ciò anche al fine di coordinare la disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo in illustrazione con quanto già stabilito dall'articolo 61 del decreto-legge n. 69/2013 che prevede ugualmente aumenti delle stesse aliquote di accisa per l'anno 2014.

Relazione tecnica

La disposizione prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, l'aumento dell'aliquota delle accise di cui all'Allegato I del TUA n. 504/1995, relative ai carburanti per autotrazione, fissate nelle seguenti misure:

- a) benzina e benzina senza piombo: euro 748,40 per mille litri;
- b) gasolio usato come carburante: euro 637,40 per mille litri.

Lo stesso articolo prevede, al comma 2 che per il periodo 1° gennaio 2014 – 15 febbraio 2015 le aliquote di accisa sui citati prodotti energetici siano aumentate nella misura di 2,5 centesimi di euro al litro, demandando la fissazione delle nuove aliquote ad apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane.

Con riguardo agli effetti finanziari, sulla base dei dati relativi ai consumi stimati per gli anni 2013 e 2014, la norma in esame comporta un effetto positivo sul gettito a decorrere dal 2013, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, così distinto:

	2013	2014	2015
<i>Accise</i>	190,1	950,6	117,3
<i>IVA</i>	31,7	158,5	19,6
<i>IRES/IRPEF</i>	0	-15,1	-69,0
<i>IRAP</i>	0	-2,9	-13,2
<i>Credito d'imposta autotrasporto</i>	-36,9	-184,5	-23,1
Totale	184,9	906,6	31,6

In milioni di euro

4. Al fine di consentire il rientro dallo scostamento dagli obiettivi di contenimento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni entro il limite definito in sede europea, per

Blocco impegni

l'anno 2013 le disponibilità di competenza e di cassa relative alle spese rimodulabili del bilancio dello Stato sono accantonate e rese indisponibili per ciascun Ministero *secondo quanto indicato nella allegata tabella...*

oppure (in misura tale da assicurare un effetto positivo in termini di indebitamento netto pari a 415 milioni di euro).

Le risorse accantonate di parte corrente costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Restano escluse dalle citate limitazioni le spese iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella missione "Ricerca e innovazione", nonché gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a